

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti a biomassa di cogenerazione di energia termica ed elettrica

T.A.R. Umbria, Sez. I 3 maggio 2019, n. 231 - Potenza, pres.; Mattei, est. - Società Pietro Coricelli p.a., Il Barbarossa Green Power a r.l., Le Prata Green Power a r.l. (avv.ti Calvieri e De Martino) c. Provincia di Perugia (Servizio Gestione e Controllo Ambientale) (avv. Sorbini).

Ambiente - Impianti a biomassa di cogenerazione di energia termica ed elettrica - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con atto di ricorso notificato in data 23 marzo 2012, le odierne ricorrenti, in qualità di società gestrici di impianti a biomassa di cogenerazione di energia termica ed elettrica con analoghe caratteristiche tecniche, hanno adito l'instato Tribunale per chiedere l'annullamento delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Perugia n. 353, n. 355 e n. 354 del 24 gennaio 2012, concernenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei suddetti impianti ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

1.1. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 271 e all. VI parte 5, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14, della legge n. 241/90. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Lamentano in sintesi le ricorrenti l'illegittimità delle determinazioni impugnate per violazione della disciplina in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo.

II. Violazione e falsa applicazione par. 2.2, parte II, sezione 4, allegato X alla parte quinta, d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione Allegato VI alla parte quinta, d.lgs. n. 152/2006. Violazione principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione.

Sostengono le ricorrenti la violazione della normativa in tema di misurazione in continuo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Con successivo atto per motivi aggiunti notificato in data 18 maggio 2012, le società ricorrenti hanno impugnato la nota della Provincia di Perugia, Area Ambiente e Territorio, Servizio Gestione e controllo ambientale, Ufficio Emissioni atmosferiche e verifiche impianti termici, prot. U-137863 del 21 marzo 2012, di risposta alle richieste di chiarimenti formulate in merito ad alcune delle prescrizioni loro imposte, adducendone l'illegittimità per le medesime ragioni di cui al primo motivo del ricorso principale.

3. La Provincia di Perugia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti in ragione dell'infondatezza delle censure ivi proposte.

4. Con memoria depositata in data 27 febbraio 2019, l'amministrazione provinciale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio previa chiamata in causa della Regione Umbria, in quanto non più titolare delle funzioni amministrative oggetto del ricorso in esame, giusto quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 2 aprile 2015 adottata in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio").

5. Alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2019, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Perugia n. 353, n. 355 e n. 354 del 24 gennaio 2012, nella parte in cui introducono prescrizioni in tema di monitoraggio in continuo diverse da quelle fissate dalla Conferenza di servizi nella riunione del 17 novembre 2011.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover disattendere l'istanza di estromissione della Provincia di Perugia dal presente giudizio perché non più titolare delle funzioni amministrative oggetto del ricorso in esame, essendo comunque gli atti impugnati ad essa riconducibili sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, in quanto emanati prima del trasferimento delle relative funzioni alla Regione Umbria in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio").

3. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, si lamenta l'illegittimità delle determinazioni impugnate per violazione della disciplina in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo, in quanto sarebbero state disattese le risultanze istruttorie di cui alla conferenza di servizi svoltasi in data 11 ottobre 2011 e 17 novembre 2011.



3.1. Il motivo è infondato e va respinto.

3.2. Osserva infatti il Collegio che le prescrizioni di cui alle determinazioni impugnate appaiono invero coerenti con le risultanze istruttorie di cui alla conferenza di servizi del 17 novembre 2011, nell'ambito della quale è stata rilevata la necessità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui all'originario rapporto istruttorio, mediante l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera in conseguenza dell'effetto cumulo prodotto dalle stesse, dovuto al fatto che tutti gli impianti di parte ricorrente ricadono all'interno dello stesso stabilimento.

3.3. Analoghi rilievi valgono per il vizio sostenuto con riferimento alle prescrizioni dettate da A.R.P.A. Umbria con nota del 13 gennaio 2012, prot. n. 000817, "tenuto conto degli obblighi normativi in materia di monitoraggio in continuo delle emissioni atmosferiche (...), anche ai fini di un'omogenea gestione dello specifico aspetto con quanto già proposto per altri impianti soggetti a tale regime di controllo (...)".

4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della normativa in tema di misurazione in continuo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

4.1. La doglianza è infondata e va disattesa.

4.2. Osserva infatti il Collegio che la sommatoria delle emissioni relative agli impianti in questione, in quanto prodotte all'interno del medesimo stabilimento, comporta il superamento delle soglie previste dai punti b) e c) del punto 2.2, parte II, Sez. 4 dell'allegato X (disciplina dei combustibili) alla Parte V del d.lgs. 152/2006 e giustifica pertanto le prescrizioni in contestazione, tenuto conto di un quadro complessivo di emissioni paragonabile ad impianti di maggiori dimensioni e caratteristiche, nonché dell'esigenza di tranquillizzare la popolazione della zona circa l'assoluta sicurezza, innocuità e non dannosità degli impianti stessi.

5. Sempre per l'infondatezza deve infine concludersi in ordine all'impugnativa per motivi aggiunti proposta avverso la risposta alle istanze di chiarimenti formulate dalle ditte ricorrenti in merito alle prescrizioni in contestazione, per la cui legittimità si rinvia a quanto esposto al paragrafo 3 e ss. della presente decisione.

6. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

(Omissis)

